



## Legge di delegazione europea 2019-2020 A.C. 2757A.S. 1721

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2757
A.S.	1721
Titolo:	Legge di delegazione europea 2019-2020
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	29
Date:	
adozione quale testo base:	9 settembre 2020
Commissione competente :	XIV Unione Europea
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

A seguito delle modifiche approvate presso il Senato, il disegno di legge consta ora di **29 articoli**, che recano **disposizioni di delega** riguardanti il recepimento di **38 direttive** europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a **17 regolamenti** europei. L'articolo contiene, inoltre, **principi e criteri direttivi specifici** per l'esercizio della delega relativa a **18 direttive**.

Si ricorda che durante l'esame presso il Senato:

- **è stato modificato il Titolo** della legge in "Delegazione europea 2019-2020", inserendovi quindi il riferimento all'anno in corso;
- **sono stati inseriti nove nuovi articoli: 21**, sull'uso delle informazioni finanziarie nelle indagini; **22**, sulla riduzione dell'incidenza dei prodotti di plastica nell'ambiente; **23**, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE; **24**, sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; **25**, sulla cartolarizzazione; **26**, sull'emissione di obbligazioni garantite; **27**, sulla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento; **28**, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare; **29**, sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
- sono state apportate **modifiche agli articoli: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 19 e 20**;
- **sono state inserite sei direttive nell'Allegato A**: direttiva (UE) **2019/2034** sulla vigilanza prudenziale; direttiva (UE) **2019/2162** sull'emissione di obbligazioni garantite; direttiva (UE) **2019/2235** sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto; direttiva (UE) **2020/262** sul sistema generale delle accise; direttiva (UE) **2020/284** sugli obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; direttiva (UE) **2020/285** sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per le piccole imprese;
- **è stata soppressa una direttiva dall'Allegato A**: direttiva (UE) **2019/475** sull'inclusione di alcune zone italiane nel territorio doganale dell'Unione.

L'**articolo 1 al comma 1** reca la **delega** al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione elencati nell'allegato A ed oggetto degli articoli da 3 a 29 del provvedimento in esame. L'**allegato A** elenca **38 direttive** da recepire con decreto legislativo. Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi e i criteri direttivi della delega**, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#). In virtù di una **modifica approvata nel corso dell'esame al Senato**, si specifica che nell'adozione dei decreti legislativi il Governo dovrà tenere altresì conto "delle **eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia da Covid-19**". Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**. Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Lo stesso **comma 3** prevede inoltre che, in caso di incapienza del *Fondo per il recepimento della normativa europea*, i **decreti legislativi** attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri

sono **emanati solo successivamente** all'entrata in vigore dei **provvedimenti legislativi** che **stanziavano le occorrenti risorse finanziarie**, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ([legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)).

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una **delega biennale** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive **attuata in via regolamentare o amministrativa**, quindi trasposte con fonti secondarie, come tali inidonee a istituire sanzioni penali. Può, infine, altresì trattarsi di violazioni di **regolamenti** dell'Unione europea. La delega è conferita per gli atti pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020, per i quali non siano già previste sanzioni.

L'**articolo 3**, modificato al Senato, contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/1808](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la **fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)** in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

L'**articolo 4** detta i **criteri di delega** per l'attuazione del nuovo **Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva 2018/1972/UE)**, approvato l'11 dicembre 2018 ed il cui **termine per il recepimento** è fissato al **31 dicembre 2020**. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni dei principi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'**articolo 5** detta i **principi e criteri di delega** per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2018/2001](#) (cd. **RED II**) sulla **promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili** (testo modificativo e di rifusione della pregressa Direttiva 2009/28/UE, cd. RED I). L'articolo è composto di un unico comma, contenente però venticinque criteri di delega. Il Senato ha modificato o introdotto alcuni dei principi e criteri direttivi specifici dettati dall'articolo in esame.

L'**articolo 6** detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1, che conferisce alle **Autorità garanti della concorrenza** degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L'**articolo 7**, modificato al Senato, reca la delega al Governo per l'attuazione nell'ordinamento interno della **direttiva (UE) 2019/633** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che ha disciplinato i casi di **pratiche commerciali sleali** nei rapporti tra **imprese nella filiera agricola e alimentare**.

L'**articolo 8**, modificato al Senato, reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/789, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la quale stabilisce norme relative all'esercizio del **diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online** degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

L'**articolo 9** reca i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul **diritto d'autore** e sui diritti connessi nel **mercato unico digitale** e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.

L'**articolo 10** detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/876. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive* - CRD), il secondo il regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation* - CRR), che definiscono un **sistema armonizzato di requisiti minimi riferiti al capitale e ad altri strumenti** che una banca deve detenere affinché si possa ritenere che sia in grado di operare in condizioni di sicurezza e di far fronte autonomamente alle perdite operative.

L'**articolo 11**, modificato al Senato, detta i principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2014/806. Il primo atto integra e modifica la direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* - BRRD) che, insieme al regolamento (UE) n. 806/2014 (*Single Resolution Mechanism Regulation* - SRMR), che definisce un **sistema armonizzato di regole sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie**.

L'**articolo 12**, modificato al Senato, detta i **principi e criteri di delega** per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/944](#) relativa a norme comuni per il **mercato interno dell'energia elettrica** (testo abrogativo e di rifusione della precedente Direttiva 2009/72/CE sul mercato elettrico e modificativo della Direttiva 2012/27/UE in materia di efficienza energetica).

L'**articolo 13** reca, al comma 1, i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/1160** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2019/1156** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, per quanto riguarda la **distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo**.

L'**articolo 14** reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/429](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le **malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. Il Senato ha operato alcune modifiche nel presente articolo**; alcune di esse **integrano le materie della disciplina di delega**, con principi e criteri direttivi attinenti a **divieti di commercializzazione e di prelievo di alcuni pesci (lettere c) e d) del comma 2)**, a **misure di incentivazione finanziaria** per i soggetti che sviluppano buone prassi di allevamento (**lettera m)**), alla **formazione periodica** in alcune materie degli operatori e dei professionisti degli animali (**lettera n)**), a **misure restrittive e sanzioni** relative al commercio, all'importazione e alla conservazione di specie animali (**lettera q)**).

L'**articolo 15** reca una disciplina di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di **due regolamenti europei, relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale ed ai dispositivi medici diagnostici in vitro** - [regolamento \(UE\) 2017/745](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, come modificato dal [regolamento \(UE\) 2020/561](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, e [regolamento \(UE\) 2017/746](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017. **Il Senato ha operato alcune modifiche** nel presente articolo, anche al fine di introdurre il riferimento al citato regolamento (UE) 2020/561.

L'**articolo 16** delega il Governo all'adozione, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più **decreti legislativi** per l'adeguamento della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2017/1991** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il **venture capital** e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai **fondi europei per l'imprenditoria sociale**.

L'**articolo 17**, modificato al Senato, delega il Governo all'adozioni, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più **decreti legislativi per l'adeguamento** della normativa nazionale al **regolamento (UE) 2019/518** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo alle **commissioni applicate ai pagamenti transfrontalieri** nell'Unione e alle **commissioni di conversione valutaria**.

L'**articolo 18** reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III ("Quadro di certificazione della cibersicurezza") del [regolamento \(UE\) 2019/881](#), del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo all'**ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza**, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il **regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)**.

L'**articolo 19**, modificato al Senato, al **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai **regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941**, sul mercato interno dell'**energia elettrica** e sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica, mentre al **comma 2** detta specifici principi e criteri direttivi da seguire.

L'**articolo 20** detta principi e criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/1238](#), sul **prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)**.

L'**articolo 21**, introdotto al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per **agevolare l'uso di informazioni finanziarie** e di altro tipo a fini di **prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati**, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio.

L'**articolo 22** ,introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/904](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che contiene disposizioni sulla **riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente**.

L'**articolo 23** ,introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della **direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**.

L'**articolo 24** ,introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2019/2088](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'**informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari**.

L'**articolo 25** ,introdotta al Senato, reca **principi e criteri direttivi** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2017/2402](#), che stabilisce un **quadro generale per la cartolarizzazione**, instaura un **quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate** e modifica le **direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE** e il [regolamento \(CE\) n. 1060/2009](#) e il [regolamento \(UE\) n. 648/2012](#).

L'**articolo 26** ,introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/2162](#), relativa all'**emissione di obbligazioni garantite** e alla **vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite**.

L'**articolo 27** ,introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/2034](#), sulla **vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento**.

L'**articolo 28**, introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'**attuazione della direttiva (UE) 2019/1159** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che, intervenendo in materia di requisiti minimi di **formazione per la gente di mare**, adegua il diritto dell'Unione alle proposte di revisione della [Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi](#) (SCTW) e abroga la direttiva 2005/45/CE.

L'**articolo 29**, introdotta al Senato, reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2019/1151](#), relativa all'**uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

## **Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni**

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*), *l*) ed *o*) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, ordinamento della comunicazione; produzione di energia; alimentazione (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura.

In tal senso il testo già prevede:

- **all'articolo 14**, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili, un principio di delega (comma 2, lettera e) che prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione di misure d'urgenza in materia di sanità animale;
- **all'articolo 15**, nell'ambito della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, e al regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, uno specifico principio e criterio direttivo (comma 2, lettera f) per facilitare, previo accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, l'acquisto di dispositivi dall'estero.

Al riguardo, si segnala che l'**articolo 1** delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 3 a 20 e all'allegato A; tra le direttive inserite nell'allegato A, *si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento al recepimento della direttiva 2019/520 in materia di telepedagogia stradale, della direttiva 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, della direttiva 2019/1161 in materia di promozione dei veicoli puliti;*

Inoltre:

- **l'articolo 4** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle

comunicazioni elettroniche;

- **l'articolo 5** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- **l'articolo 7** reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare;
- **l'articolo 18** delega il Governo all'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del titolo III, Quadro di certificazione della cibersicurezza, del regolamento (UE) 2019/881, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (« regolamento sulla cibersicurezza »); detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi;
- **l'articolo 19** demanda al Governo di adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 sul mercato interno dell'elettricità e 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE; detta, inoltre, specifici principi e criteri direttivi.

*Con riferimento a tali norme, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi attuativi*

**Senato: Nota breve n. 244**

**Camera: Nota Questioni Regionali n. 131**

**4 dicembre 2020**

Camera Servizio Studi  
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD\_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

QR0131